

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(JERVOLINO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 DICEMBRE 1964

Modificazioni degli articoli 41, 45, 52 e 61 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685 e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — I dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato addetti alla condotta ed alla scorta dei treni sono spesso costretti, per ragioni di servizio, a trascorrere lunghi periodi della giornata fuori della residenza, lontano dalla famiglia o dalla abituale dimora, andando incontro a spese maggiori di quelle sostenute dal restante personale.

In relazione a tale condizione di impiego, le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato prevedono, agli articoli 45 e 52, la corrispondenza a favore degli interessati di un particolare compenso per ogni ora di assenza dalla residenza fatta dai medesimi nella giornata di turno per motivi di servizio, semprechè detta assenza raggiunga complessivamente una durata di almeno cinque ore.

Tuttavia, a seguito del sensibile aumento del costo della vita verificatosi in questi ultimi tempi, specie nel settore alimentare, i dipendenti in parola si sono venuti a trovare nella situazione di non poter più adeguatamente fronteggiare le spese sopportate fuori residenza.

Atteso il fondamentale carattere di rimborso del compenso per assenza dalla residenza e non potendosi disconoscere l'attuale inadeguatezza, appare giusto procedere ad una sua rivalutazione.

Il compenso di cui trattasi dovrebbe, perciò, essere elevato da lire 70 a lire 90 orarie per i macchinisti ed i capi treno, da lire 63 a lire 82 per gli aiuti macchinisti e i conduttori principali a. p. e da lire 56 a lire 82 per tutti gli altri.

Sembra, altresì, equo rivalutare altri due compensi previsti dalle menzionate disposizioni, per l'espletamento di lavori in condizioni di particolare disagio: l'uno, il soprassoldo notturno previsto dall'articolo 41 (e dall'articolo 80) per chi lavora in residenza dalle 22 alle 6 (differenziato in due misure, a seconda delle condizioni ambientali più o meno disagiate: nella misura di lire 85 orarie per la 1<sup>a</sup> categoria, nella misura di lire 50 per la 2<sup>a</sup>); l'altro, per i dipendenti che sono tenuti ad avere contatto o a manipolare sostanze nocive o tossiche (lire 54 giornaliere).

Trattasi, in definitiva, di benefici che, data la progressiva svalutazione verificatasi, hanno perduto il carattere di specifico compenso per particolari situazioni lavorative voluto dalla legge (quello di cui all'articolo 61 è stato fissato nel 1954 senza che da allora la misura di lire 54 al giorno sia stata mai oggetto di aumento). Si ritiene, perciò, op-

portuno elevare da lire 85 a lire 110 il soprassoldo notturno se di 1<sup>a</sup> categoria, da lire 50 a lire 65 se di 2<sup>a</sup>, mentre per il premio previsto per il contatto o la manipolazione di sostanze tossiche si propone un aumento da lire 54 a lire 80 giornaliere.

Il provvedimento avrà decorrenza dal 1° novembre 1964.

Con questa decorrenza non si determina alcun onere a carico dell'esercizio semestrale 1964, in quanto le competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato vengono corrisposte alla fine del secondo mese successivo a quello in cui si sono maturate.

Praticamente, quindi, gli oneri conseguenti alla applicazione della presente legge si determineranno a partire dalla fine del mese di gennaio 1965.

Il maggior onere annuo conseguente al provvedimento è valutabile in circa lire 2,5 miliardi, di cui l'articolo 3 prevede la copertura.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato approvate con la legge 31 luglio 1957, numero 685, e variate con le leggi 20 ottobre 1960, n. 1227, 23 ottobre 1960, n. 1239 e 22 novembre 1961, n. 1286, sono apportate le modificazioni risultanti dall'allegato alla presente legge.

**Art. 2.**

La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1964.

**Art. 3.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in annue lire 2 miliardi e 500 milioni si farà fronte per l'anno 1965 con il ricavo di anticipazioni di pari importo che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione. Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni. L'ammortamento delle anticipazioni aumentato degli interessi capitalizzati avrà inizio il 1° gennaio 1967. L'onere relativo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

## CAPO VII.

## Art. 41.

*Soprassoldo per servizio notturno.*

Il primo comma è sostituito dal seguente :

« Ai dipendenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le ore 6 è corrisposto un soprassoldo nella misura oraria di lire 110 per la prima categoria e di lire 65 per la seconda categoria ».

## CAPO VIII.

## Art. 45.

*Compenso per assenza dalla residenza.*

Il primo comma è sostituito dal seguente :

« Al macchinista e all'aiuto macchinista viene corrisposto un compenso di lire 90 e di lire 82, rispettivamente, per ogni ora di assenza dalla residenza quando effettuano, per conto del deposito o della stazione cui sono stabilmente addetti, servizi che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioè fra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non inferiore a cinque ore ».

## CAPO IX.

## Art. 52.

*Compenso per assenza dalla residenza.*

Il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente :

« Al personale addetto alla scorta dei treni viene corrisposto un compenso nelle misure di cui appresso per ogni ora di assenza dalla residenza, quando effettua servizi per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioè fra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non inferiore a cinque ore :

Capo treno . . . . .	L. 90
Conduttore principale <i>ad personam</i> , conduttore, assistente viaggiante e frenatore . . . . .	» 82 ».

## CAPO XI.

## Art. 61.

*Compenso a favore del personale addetto a lavori  
che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive o tossiche*

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale addetto a lavori per i quali vengono a verificarsi condizioni di reale disagio ed effettiva gravosità, per il fatto che richiedano manipolazione di sostanze nocive o tossiche od il continuo contatto con le stesse, è corrisposto un compenso giornaliero di lire 80 ».